BENVENUTI

MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE

Aspetti Normativi

Con provvedimento n. 94908 del 2 agosto 2013 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello da utilizzare per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva. Il provvedimento ha ridefinito inoltre le scadenze di presentazione.
Il modello è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate in data 10 ottobre 2013.

Il modello

Si tratta di un modello composto da numerosi quadri che, come vedremo, in alcuni casi possono coesistere ed in alcuni casi sono alternativi tra di loro. Va inoltre utilizzato per presentare/comunicare molte più operazioni rispetto al passato.

Un Frontespizio dove, oltre alla consueta indicazione dei dati del contribuente e dell'impegno all'invio telematico, vanno specificate talune caratteristiche della comunicazione stessa (tipo di invio, formato di comunicazione dei dati, quadri compilati); una serie di quadri, dedicati ad accogliere le informazioni circa le operazioni da comunicare:

QUADRI IN FORMA AGGREGATA

quadro FA: operazioni documentate da fattura esposte in forma aggregata
quadro SA: operazioni senza fattura esposte in forma aggregata
quadro BL: operazioni con soggetti non residenti/acquisti di servizi da non residenti, esposti in forma aggregata; operazioni Black List

QUADRI IN FORMA ANALITICA

quadro FE: fatture emesse/documenti riepilogativi
quadro FR: fatture ricevute/documenti riepilogativi
quadro NE: note di variazione emesse
quadro NR: note di variazione ricevute
quadro DF: operazioni senza fattura
quadro FN: operazioni con soggetti non residenti

ALTRI QUADRI

quadro SE: acquisti servizi da non residenti/acquisti da San Marino

quadro TU: operazioni legate al turismo – art. 3, comma 2-bis, DL n. 16/2012

Ed infine un quadro finale TA che consiste nel riepilogo delle operazioni esposte nel modello, ripartite per categoria.

Modalità di predisposizione della comunicazione

La comunicazione può essere effettuata inviando i dati in forma:

Aggregata o Analitica

L'opzione va evidenziata nel frontespizio ed è vincolante per l'intero contenuto della comunicazione (anche in caso di invio sostitutivo); La comunicazione deve essere obbligatoriamente presentata in forma analitica per alcune tipologie di operazioni:

acquisti da operatori economici sammarinesi;

acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli esonerati ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72 (ossia con volume d'affari non superiore ad € 7.000);

acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo.

⇨ *Elementi della comunicazione "aggregata"*

In modalità aggregata, per ciascuna controparte relativamente alle operazioni documentate da fattura e distintamente per le fatture emesse e per gli acquisti gli elementi informativi da comunicare sono:
partita IVA o, in mancanza, codice fiscale;
numero delle operazioni aggregate;
importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;
importo totale delle operazioni fuori campo IVA;
importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura;
importo totale delle note di variazione;
imposta totale sulle operazioni imponibili;
imposta totale relativa alle note di variazione.
Devono essere distintamente comunicati altresì i dati delle operazioni/acquisti di servizi con/da soggetti non residenti.
Per le operazioni senza obbligo di fatturazione occorre invece comunicare:
codice fiscale del cessionario o committente,
numero delle operazioni;
i corrispettivi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto.

Nell'individuazione degli elementi informativi da trasmettere (ossia per individuare in quale annualità inserire il singolo documento), il soggetto obbligato fa riferimento alla data di emissione (per le operazioni attive) o ricezione (per le operazioni passive) del documento.

⇨ *Elementi della comunicazione "analitica"*

Se il contribuente opta per inviare i dati relativi alle singole fatture in maniera analitica, gli elementi informativi da comunicare, per ciascuna cessione o prestazione sono:

anno di riferimento;

partita IVA o, in mancanza, codice fiscale del cedente/prestatore e dell'acquirente/committente;

per ciascuna fattura emessa:

- data del documento;
- corrispettivo al netto dell'IVA;
- imposta o specificazione che trattasi di operazione non imponibile o esente;
- data di registrazione;

per ciascuna fattura d'acquisto:

- data di registrazione;
- corrispettivo al netto dell'IVA;
- imposta o specificazione che trattasi di operazioni non imponibile o esente;
- data del documento;

in caso di utilizzo del documento riepilogativo ex art. 6, commi 1 e 6, DPR n. 695/96:
- numero del documento;
- ammontare complessivo imponibile delle operazioni;
- ammontare complessivo dell'imposta;

per ciascuna controparte e per ciascuna operazione, l'importo delle note di variazione e dell'eventuale imposta afferente.

Per le operazioni senza fattura esposte in forma analitica vanno indicati:
anno di riferimento;
codice fiscale del cessionario o committente;
i corrispettivi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto.
Ai fini della comunicazione degli elementi informativi, il soggetto obbligato fa riferimento al momento della registrazione ovvero, in mancanza, quello di effettuazione delle operazioni.

All-in-one: le altre comunicazioni incorporate nel modello

⇨ *Leasing e noleggi*

Comunicazione delle operazioni effettuate da parte di operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili. La sostituzione, come detto, è solo parziale in quanto l'utilizzo del nuovo modello è alternativo al modello approvato con Provvedimento direttoriale del 21.11.2011 (i contribuenti possono continuare ad utilizzarlo)

⇨ *Operazioni Black List*

Comunicazione operazioni da e verso operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori a fiscalità privilegiata (a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° ottobre 2013).

NB.: il precedente modello è stato abrogato. Si ricorda che la comunicazione di queste operazioni non avviene annualmente, come per gli altri dati dello spesometro, ma si dovrà inoltrare secondo le scadenze originariamente previste.

- *In particolare, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 5 del provvedimento, per tutte le operazioni relative al mese di settembre, ovvero al terzo trimestre del 2013, da comunicare entro il 31 ottobre 2013, deve ancora essere utilizzato il vecchio modello. Il primo impatto degli operatori con la comunicazione "black list" integrata nel modello in commento avverrà il 30 novembre 2013, data entro la quale dovranno essere comunicati i dati di ottobre per i contribuenti mensili. È tuttavia consentito utilizzare, in alternativa al nuovo modello polivalente, le precedenti modalità di comunicazione per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2013*

⇨ *Acquisti da San Marino*

Comunicazione operazioni di cui all'art.16 lett. c) del D.M. 24.12.1993: operazioni di acquisto senza Iva effettuate da operatori economici sammarinesi (a decorrere dal 1° ottobre 2013 il modello approvato deve essere utilizzato per dare comunicazione all'Agenzia delle Entrate degli eventuali acquisti da San Marino con applicazione del meccanismo del *reverse charge*).

Scompare definitivamente la comunicazione in forma cartacea che doveva essere spedita agli uffici finanziari a norma dell'art.16 lett. c) del D.M. 24 dicembre 1993 delle avvenute registrazioni sui registri Iva acquisti e vendite di tale documento, indicando il numero progressivo annuale attribuito in detti registri al documento oggetto di comunicazione. Tali operazioni devono essere comunicate dal contribuente entro l'ultimo giorno del mese successivo quello di annotazione dei registri Iva di cui agli articoli 23 e 25 del DPR n.633/72. Anche in questo caso si utilizza il nuovo modello approvato, ma si tratta di un adempimento che segue le proprie regole e le proprie scadenze di presentazione. È *tuttavia consentito utilizzare, in alternativa al nuovo modello polivalente, le precedenti modalità di comunicazione per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2013*

⇨ *Operazioni legate al turismo*

Comunicazione operazioni di cui all'art. 3, co.2-bis del D.L. n.16 del 2.3.2012: acquisti in denaro contante "oltre soglia" effettuati da turisti cittadini extra UE presso commercianti al minuto e agenzie di viaggio (si tratta della deroga al limite di € 1.000 all'utilizzo del contate prevista a favore degli stranieri che sono in Italia per le vacanze).

Soggetti obbligati / operazioni incluse

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi ai fini Iva che pongono in essere operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali:
è previsto l'obbligo di emissione della fattura, *indipendentemente dal relativo ammontare*;

Soggetti esonerati

A livello soggettivo sono previsti i seguenti casi di esonero dall'obbligo di comunicazione dei dati:
i soggetti che si avvalgono del regime dei contribuenti minimi (art.1, commi da 96 a 117 della L. n.244/07) e i soggetti che si avvalgono del regime delle attività imprenditoriali giovanili e lavoratori in mobilità (art.27, commi 1 e 2, D.L. n.98/11);
gli Enti pubblici (lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico) in relazione alle operazioni effettuate e/o ricevute nell'ambito dell'attività istituzionale.

Operazioni escluse

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:
le importazioni;
le esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 633/72 (si tratta delle esportazioni dirette, di quelle triangolari, nonché di quelle effettuate a cura del cessionario non residente);
le operazioni intracomunitarie;
le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria, ai sensi dell'art. 7, DPR n. 605/73 e delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all'Anagrafe Tributaria (utenze, telefonia, ecc.);
le operazioni di importo almeno pari a € 3.600, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.

I termini

Il provvedimento del 2 agosto 2013 definisce e differenzia il termine di presentazione dello spesometro per il 2012 a seconda del regime di liquidazione ai fini Iva adottato dai contribuenti nell'anno in cui avviene la trasmissione del modello (quindi situazione del 2013 per questo invio) :
entro il 12 novembre 2013 per i soggetti che effettuano liquidazioni Iva mensili;
entro il 21 novembre 2013 per i soggetti che effettuano liquidazioni Iva trimestrali o annuali.

A decorrere dal periodo di imposta 2013 lo spesometro andrà trasmesso:
entro il 10 aprile dell'anno successivo per i soggetti che effettuano liquidazioni Iva mensili;
entro il 20 aprile dell'anno successivo per i soggetti che effettuano liquidazioni Iva trimestrali o annuali.